

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1395 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2019

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative alla Bosnia-Erzegovina e a Israele e il nome della Repubblica di Macedonia del Nord nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti in provenienza dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell'Unione, e che modifica il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafo 1), primo comma, l'articolo 8, paragrafo 4), e l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 25, paragrafo 2, e l'articolo 26, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽³⁾ definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso stabilisce che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto in provenienza da paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella riportata nell'allegato I, parte 1.
- (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che devono essere soddisfatte perché un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento siano considerati indenni da influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
- (3) La Bosnia-Erzegovina figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come un paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di carni di pollame provenienti da tutto il suo territorio.
- (4) La Bosnia-Erzegovina ha chiesto anche l'autorizzazione ai fini dell'importazione e del transito nell'Unione di uova e ovoprodotti. In base alle informazioni raccolte durante l'audit svolto dalla Commissione in Bosnia-Erzegovina per valutare i controlli di polizia sanitaria in atto sulle carni di pollame destinate all'esportazione nell'Unione e dato l'esito favorevole di tale audit, la Commissione ha concluso che la Bosnia-Erzegovina soddisfa le prescrizioni di polizia sanitaria stabilite dal regolamento (CE) n. 798/2008 per l'importazione e il transito nell'Unione di uova e ovoprodotti. È pertanto opportuno modificare la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 al fine di autorizzare l'importazione e il transito nell'Unione di uova e ovoprodotti provenienti da tale paese terzo.
- (5) La Bosnia-Erzegovina ha inoltre presentato alla Commissione il proprio programma nazionale di controllo della *Salmonella* nelle galline ovaiole della specie *Gallus gallus*. Tale programma, tuttavia, non è risultato fornire garanzie equivalenti a quelle previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e la sua approvazione non è stata completata. Per questo motivo sono consentite solo le importazioni dalla Bosnia-Erzegovina di uova del tipo *Gallus gallus* indicate con «S4» nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 226 del 23.8.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GUL 325 del 12.12.2003, pag. 1).

